

**RICORSO ALLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
(ART. 45 E 35 CONVENZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO)**

IL SOTTOSCRITTO.....NATO AIL.....
IN ESPIAZIONE DELLA PENA DELL'ERGASTOLO PRESSO IL CARCERE DI

**INOLTRA RICORSO INDIVIDUALE NEI CONFRONTI DELL'ITALIA
PER VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 6, 7 DELLA CONVENZIONE**

DIRITTO INTERNO RILEVANTE

Per meglio comprendere la violazione che si intende denunciare in questa sede appare necessario premettere brevi cenni di ordine generale sull'art. 4 bis della Legge 26 luglio 1975, n° 354, modificata prima dal D.L. 306/92 e successivamente dalla Legge 19/2001 e dalla Legge 279/2002.

Per ciò che riguarda la fattispecie *de qua* con l'emanazione D.L. 306/92 convertito con modificazione della Legge n° 356/92, è stato introdotto nel sistema di esecuzioni delle pene detentive una sorta di doppio binario, nel senso che, per taluni delitti ritenuti di particolare allarme sociale, il legislatore ha previsto un regime speciale, che si risolve nell'escludere dal trattamento extramurario i condannati per una serie di delitti, a meno che questi collaborino con la giustizia, per questo motivo molti ergastolani non possono godere di alcun beneficio penitenziario e di fatto sono condannati a morire in carcere.

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA CONVENZIONE

IN DIRITTO: PRINCIPI GENERALI

L'art. 3 della Convenzione vieta la tortura e i trattamenti disumani o degradanti. Si tratta di un diritto di portata assoluta che non consente né eccezioni né limitazioni ai diritti garantiti. Pur non contenendo la Convenzione alcuna disposizione espressamente concernente il trattamento delle persone detenute, i giudici europei hanno più volte affermato che la detenzione non priva l'interessato delle *garanzie dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione*.

Nella consapevolezza che nella sanzione penale è insita l'umiliazione del condannato (cfr. Corte sent. 25/04/1978, Tyer e Regno Unito par. 30), i giudici europei hanno sempre espresso la preoccupazione di evitare che l'esecuzione della pena potesse aumentare quel senso di umiliazione.

Ha affermato al riguardo la Corte che *“perché una pena sia qualificata degradante e sia violativa dell'art. 3, l'umiliazione o l'avvilimento di cui si accompagna deve situarsi ad un livello particolare ed essere differente dall'elemento di umiliazione inerente ad ogni pena. Vietando espressamente le pene disumane e degradanti, l'art. 3 implica del resto, che quelle non si confondono con le pene in generale”* (cfr. Corte, sentenza del 25/03/1993, Castello - Roberts e Regno Unito par. 30).

Sulla compatibilità dell'esecuzione di pene di lunga durata senza la possibilità di accedere a nessun beneficio di legge non si riscontra alcuna sentenza della Corte. Vi sono state però, delle decisioni di irricevibilità in cui i giudici di Strasburgo, pur non riscontrando nei casi concreti sottoposti alla loro attenzione la violazione dell'art. 3, non hanno escluso che, in astratto, l'imposizione di un ergastolo senza possibilità di benefici, come nel caso del sottoscritto, possa porre dei problemi di compatibilità con i principi della Convenzione (cfr. le decisioni *Nivette e Francia* del 14/12/2000; *Einhorn e Francia* del 16/10/2001; *Izquierdo Medina e Spagna* del 14/01/2003; *Partington e Regno Unito* del 26/06/2003).

In particolare nel caso *Izquierdo Medina e Spagna*, dopo aver ricordato la precedente giurisprudenza in tema di ergastolo secondo cui la condanna di una persona alla pena perpetua non suscettibile di riduzioni può porre problemi di compatibilità con l'art. 3 della Convenzione.

La Corte ha poi affermato che non è neanche da escludere che in “casi particolari l’esecuzione di una pena detentiva di lunga durata possa egualmente porre problemi, in particolare se non esiste alcuna speranza di poter beneficiare di misure quali, ad esempio, la libertà condizionale (Dec. Izquierdo Medina e Spagna del 14/01/2003 cit. pag. 10).

Non si può inoltre ignorare, al di là delle pronunce della Corte, la presenza di altri strumenti di cui dispone il Consiglio d’Europa in materia penitenziaria, ed a cui fa spesso riferimento la stessa Corte al fine di dare contenuto alle prescrizioni della Convenzione. Strumenti che, seppur privi di valore vincolante sul piano giuridico, dovrebbero comunque guidare la legislazione nazionale, ad un duplice scopo: evitare che lo Stato in questione venga condannato dalla Corte per violazione delle disposizioni della Convenzione (come da essa interpretate) e contribuire al processo di uniformazione delle politiche penali tanto auspicato da tutti i documenti del Consiglio d’Europa rilevanti in materia. Vengono in particolare in rilievo, ai fini del presente ricorso, da un lato le European Prison Rules (come riformulate nel 2006) sul trattamento dei detenuti e, dall’altro, le raccomandazioni del Consiglio sul medesimo tema (nel caso in esame risulta di fondamentale importanza la Raccomandazione Rec 2003 (23) on life sentence and other long-term prisoners (sono definite pene di lunga durata quelle uguali o superiori ai 5 anni di detenzione).

La definizione di “trattamento disumano e degradante” va quindi costruita anche e soprattutto alla luce di quanto da questi previsto.

APPLICAZIONE DEI PRINCIPI GENERALI AL CASO IN ESAME

Nel caso in esame, alcun dubbio può esservi sul fatto che la pena detentiva che sta scontando, l’ergastolo, in conseguenza dell’applicazione dell’art. 4 bis della Legge 26/07/1975 n° 354, sia consistita e consista ancora in un trattamento disumano e degradante e in contrasto con lo stesso art. 27 della stessa Costituzione italiana, che prevede il fine rieducativo della pena.

NEL MERITO

Mentre in alcuni paesi: Norvegia, Portogallo, Spagna, Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia, Albania, Polonia e Ungheria l’ergastolo è stato abolito, dando un segno di grande civiltà e umanità al senso della pena, e laddove in Europa è ancora formalmente in vigore c’è stata la sua concreta moratoria che si materializza in un chiaro e preciso fine pena: in Irlanda è dopo 7 anni; Olanda dopo 14 anni; Norvegia dopo 12 anni; Svezia dopo la commutazione della pena; Regno Unito varie possibilità; Austria, Germania, Svizzera, Francia dopo 15 anni; Grecia dopo 20 anni; Belgio dopo 10/14 anni; Cipro dopo 10 anni; Danimarca dopo 10/12 anni; invece, nella patria del diritto romano, l’Italia, unico paese in Europa e nel mondo con la motivazione di avere agevolato l’attività criminosa, ha trasformato l’ergastolo in una pena eterna.

Gli ergastolani per effetto dell’art. 4 bis della Legge 26/07/1975 n° 354 e successive modifiche, sono stati privati dello status di persone, esclusi da tutti i benefici penitenziari, in quanto l’esclusione dei benefici si fonda sulle presunzioni di pericolosità, previste dall’art. 4 bis, redatte da decreti ministeriali fotocopia, emessi fuori da ogni controllo giurisdizionale, che, uguali per tutti, annullano ogni diritto e ogni uguaglianza di Giustizia.

Tale presunzione appare in netto contrasto sia con quanto previsto dalle EPR, che dalla raccomandazione del 2003, sopra richiamate. Le EPR prevedono infatti, nella sezione dedicata al mantenimento dell’ordine e della sicurezza, che tale esigenza vada sempre bilanciata con la necessità di fornire ai detenuti condizioni di vita rispettose della dignità umana ed un ampio programma di attività da svolgere, anche al fine di permettere un passaggio costruttivo dalla detenzione alla vita libera. Tale passaggio dovrebbe inoltre essere ispirato al principio della progressività prevedendo l’applicazione di condizioni di detenzione sempre meno restrittive, con una fase finale in regime aperto, preferibilmente extramurario (rilevanti a tal riguardo anche la Raccomandazione Rec (2003) 22 on conditional release. Per quanto riguarda invece la raccomandazione prima citata, questa insiste sul medesimo bilanciamento, sottolineando inoltre la necessità di eliminare o ridurre al massimo gli effetti negativi della detenzione e di promuovere un proficuo reinserimento nella società (obiettivi che l’art. 4 bis della L. 354/75 risulta omettere totalmente). Il contrasto della normativa in esame con i documenti del Consiglio d’Europa è

inoltre reso ancor più evidente dal fatto che la raccomandazione Rec (2003) 23, evidenzia sia come l'isolamento non possa essere giustificato da un automatico etichettamento di taluni soggetti come pericolosi, sia come la pericolosità non possa assolutamente conseguire unicamente al tipo di reato commesso. Anche nel caso in cui un particolare trattamento fosse reso necessario da esigenze correttamente ed oggettivamente giustificate, dal momento che la pericolosità non può in nessun caso essere considerata alla stregua di una caratteristica permanente, la raccomandazione richiede infine una periodica valutazione condotta da parte di personale specializzato, al fine di rendere la detenzione funzionale ad un positivo ritorno in libertà (il riferimento al rilascio è costantemente richiamato in tutti i documenti citati, quasi a sottolineare, pur in assenza di una chiara presa di posizione sulla pena dell'ergastolo, la sua irrinunciabile presenza e quindi l'esclusione, dal novero delle pene, di una detenzione a vita).

E se una pena perpetua rappresenta di per sé una forma di tortura, le attuali differenziazioni, se conosciute e se viste dal di dentro, la rendono ancora più spaventosa della pena di morte.

Questo genere di violenze non impressionano all'esterno, perché non mostrano triangoli di acciaio che luccicano nella luce dell'alba, né fiumi di sangue sprizzanti dai colli recisi: celano l'ombra della morte che cala sulle anime di individui costretti a scontare l'ergastolo in una condizione che determina la distruzione fisica e psichica.

L'ergastolo ha un impatto distruttivo sul trattamento dei detenuti, perché alle condizioni in cui si sconta in Italia la vita e la morte si confondono. Gli ergastolani sono ridotti a dei fantasmi con un presente uguale al loro futuro; non sono né morti né vivi, non vengono uccisi, ma peggio sono lasciati morire lentamente, tant'è in ottocento hanno fatto uno sciopero della fame per sensibilizzare sulla loro disperata condizione e in trecento di loro, stanchi di essere lasciati morire lentamente nelle loro celle, senza prospettive per il futuro, si sono rivolti al presidente della Repubblica, Napolitano, perché venisse ripristinata la pena di morte nei loro confronti.

Non ha senso di parlare di fine rieducativi della pena o di certezza della pena se questa non prevede una fine, se soprattutto non prevede la speranza.

Una pena che lascia all'individuo, come unica prospettiva, una lunga e pesante attesa della morte non rieduca, è contraria a qualsiasi senso di umanità; si riduce alla banalità di una vendetta, utile solo per appagare le fobie di quanti attingono alle stesse pulsioni cui attinge il delitto.

Alle condizioni attuali gli ergastolani italiani non sanno più dove vanno, non sanno se possono sperare in un futuro, sentono pesare su di loro un passato che non passa mai e sono costretti ad inseguire, schiavi della pena, una morte che tarda ad arrivare.

VIOLAZIONE DELL'ART. 6 DELLA CONVENZIONE

Ad aggravare la situazione è intervenuta la Corte Costituzionale italiana con la sentenza n° 135/2003, che ha stabilito che gli ergastolani rientranti nell'art. 4 bis della Legge 26/07/1975 n° 354, non potranno mai uscire dal carcere se non collaborano con la giustizia.

Tale sentenza non tiene conto di chi potrebbe essere stato condannato da innocente che non avrebbe niente da riferire per aiutare la giustizia e non tiene conto di chi non vuole usare la collaborazione come mezzo utilitaristico per ottenere la libertà.

La collaborazione di cui si parla nell'art. 4 bis della Legge 26/07/1975 n° 354, vincola, inoltre una linea difensiva, poiché pure nella fase esecutiva della pena il condannato dovrebbe avere il diritto a poter proclamare la propria innocenza, rispetto ai fatti del giudicato, e scegliere una propria linea difensiva, piuttosto che un'altra. Si pensi al condannato innocente che spera in un nuovo evento, che potrebbe metterlo nella condizione di poter chiedere una revisione del proprio processo.

VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLA CONVENZIONE

Il ricorrente ritiene che l'applicazione dell'art. 4 bis della Legge 26/07/1977 n° 354, con l'applicazione retroattiva rispetto alla commissione dei fatti criminosi di una norma penale più severa, abbia determinato una violazione dell'art. 7 della Convenzione.

Alcun dubbio può sussistere sull'efficacia retroattiva data dai giudici italiani delle disposizioni contenute nell'art. 4 bis della Legge 26/07/1975 n° 354 e successive modifiche, in palese

violazione del fondamentale principio sulla irretroattività della legge penale, consacrato dall'art. 7 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo.

Nel caso in esame la norma citata è entrata in vigore successivamente al fatto commesso per cui l'istante sta scontando la condanna all'ergastolo.

Riferendosi alla tipologia della sanzione comminata per i reati previsti nell'art. 4 bis della Legge 26/07/1975 n° 354, con le modifiche introdotte con il D.L. 306/92, la norma assume natura sostanziale e non, come ritenuto dalla giurisprudenza italiana, meramente processuale, in quanto comporta una riveduta di mero fatto sul trattamento sanzionatorio.

In altri termini stabilire un divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti per alcuni specifici reati, significa far scontare ai medesimi detenuti una pena del tutto diversa della pena detentiva ordinaria, perché quel drastico regime previsto, già in astratto, in funzione della tipologia del reato e non delle esigenze rieducative del singolo reo, **incide, prima ancora che sull'esecuzione, sulla previa comminatoria edittale della pena, con la grave conseguenza che, in coerenza con quanto disposto dall'art. 25, comma 2 della Costituzione italiana, la previsione di tale pena, al posto di quella in vigore all'epoca della commissione del reato, non può valere per l'avvenire.**

Di conseguenza sulla base degli inasprimenti legislativi del 1991/1992, che hanno inciso pesantemente sul regime sanzionatorio (in senso stretto) e non già indirettamente (in senso di mero fatto) sul trattamento penitenziario e rieducativo del condannato, emergeva la natura sostanziale della norma di cui all'art. 4 bis della Legge 26/07/1975 n° 354 e delle successive modifiche e la relativa cogenza, anche in *subjecta materia*, del principio della retroattività.

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto, ricorrente avanti a questa Autorità Europea, ritiene che l'applicazione del trattamento penitenziario previsto dall'art. 4 bis della Legge 26/07/1975 n° 354 e successive modifiche abbiano determinato una palese violazione degli art. 3, 6, 7 della Convenzione Europea sui Diritti dell'Uomo.

CHIEDE

Che voglia intervenire pronunciandosi in merito ai fatti e alle violazioni sopra esposte.

Che voglia emettere una decisione in merito richiamando lo Stato italiano per eliminare la disparità di trattamento che si è venuta a creare.

Che voglia invitare lo Stato italiano a rispettare il diritto di cui all'art. 3, 25 e 27 della Costituzione italiana e approntare opportuni interventi legislativi onde eliminare la discriminazione esistente tra quei detenuti, soggetti all'applicazione del D.L. 306/92 e i detenuti soggetti all'applicazione della Legge 279/02 e soprattutto la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolar modo degli articoli 3, 6, 7.

Ossequia